



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Prot. n. 1.893 del 29.12.2015
Provvedimento
n. 4 del 29.12.2015

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO- SANITARI, ASSISTENZIALI, E GENERALI DELLA ASP VEGNI CASTEL DEL PIANO. CIG: [63742884DC] NUMERO DI GARA 6146570. ACCESSO ATTI.

Il Coordinatore amm.vo,

Visti lo Statuto ed il Regolamento di Organizzazione della ASP;

Vista l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di gara di cui all'oggetto, disposta con Provvedimento del Coordinatore amm.vo del 23 dicembre 2015 n. 3, alla ditta Mediterranea coop. Sociale onlus, via Francesco Antolisei, 25 00173 Roma – P.Iva 10935071000;

Vista l'istanza di accesso agli atti presentata da impresa partecipante alla gara in questione motivata come "accesso difensivo" e volta ad acquisire la documentazione di gara;

considerato che anche altre ditte potrebbero produrre richiesta di accesso agli atti per l'acquisizione della documentazione di gara, nonché dell'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria ed, eventualmente, delle altre imprese meglio posizionate nella graduatoria finale relativa alla gara stessa;


Vista la giurisprudenza secondo la quale:

- " Non costituisce ragione ostativa all'accesso la circostanza che la conoscenza dei documenti richiesti possa interferire con la tutela della riservatezza (commerciale e finanziaria, in questo caso) del terzo contraente, né che quest'ultimo abbia manifestato la propria opposizione all'accesso, laddove l'accesso è stato esercitato dall'interessato al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici" nell'ambito dei giudizi tuttora pendenti: finalità rispetto alla quale la tutela della riservatezza dei terzi è recessiva, secondo quanto previsto dall'art. 24 co. 7, L. 241/90 ss.mm.ii" (T.A.R. Piemonte, Sezione I, 23 maggio 2014 n. 932);

- "La giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 8 febbraio 2012, n. 263) ha, infatti, già manifestato la propria adesione all'orientamento giurisprudenziale (Cons. St. sez. V29 dicembre 2008 n. 6121) che ha definitivamente chiarito, in accordo con la giurisprudenza prevalente (Cons.St. sez. V 30 dicembre 2011 n. 6996; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 24 settembre 2010 n. 3490), come l'esclusione prevista dall'art. 13, 5 comma lett. a) del D. Lgs n. 163 del 2006 (" Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali") non possa trovare applicazione nei confronti del concorrente " che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso" (art. 13, 6 comma D. L.gs. n. 163 del 2006)" (T.A.R. Toscana, Sezione II, 5 luglio 2013 n. 1042);

- " D'altra parte, lo stesso art 13, D. Lgs n. 163/2006, dopo aver previsto i casi in cui il diritto di accesso è escluso, dispone al comma 6 che " in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b) è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso". Si tratta di previsione che riafferma quella tendenziale prevalenza del c.d. accesso difensivo, in generale disposta dall'art. 24, co. 7, l.n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione VI, 10 MAGGIO 2010 N. 2814);

Considerato che il contenuto delle offerte tecniche a giudizio di questa stazione appaltante, anche per le caratteristiche del servizio, non presentano contenuti tali da poterlo ritenere un segreto tecnico o commerciale;



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre,1 – 58033 Castel del Piano (GR)

Ritenuto in ogni caso prevalente l'esigenza di assicurare la trasparenza e la tutela del diritto di difesa giudiziale delle imprese richiedenti;

Ritenuto pertanto di dover accogliere l'istanza di accesso agli atti come accesso difensivo;

PROCEDE A

- 1) accogliere l'istanza di accesso agli atti presentata dall'impresa partecipante alla procedura di gara riportata in oggetto, nonché di rendere disponibile l'estrazione di copia di progetti tecnici e delle offerte economiche eventualmente richieste per le finalità di tutela del diritto giudiziale delle richiedenti.
- 2) pubblicare il presente atto nell'Albo pretorio del sito istituzionale dell'Azienda www.aspvegni.it

Il Coordinatore amm.vo
Cristina Bruni



Il presente provvedimento è pubblicato in data 29.12.2015 su sito www.aspvegni.it